



del 9 Gennaio 2015

## News per i Clienti dello studio

**Ai gentili clienti**  
**Loro sedi**

### **Gestione separata INPS: gli aumenti dal 1° gennaio 2015**

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che, in **assenza di provvedimenti sul punto da parte della L. 190/2014** (legge di stabilità 2015), per effetto di quanto stabilito dall'art. 1 co. 79 della L. 247/2007 e successive modificazioni, **l'aliquota contributiva previdenziale** (di finanziamento e di compito) **applicabile nel 2015:** *i) agli iscritti alla Gestione separata INPS assicurati anche presso altre forme pensionistiche obbligatorie o titolari di pensione, passa dal 22% al 23,50%; ii) ai lavoratori a progetto*, ai collaboratori coordinati e continuativi, agli associati in partecipazione, ai lavoratori autonomi occasionali e ai venditori a domicilio, **iscritti esclusivamente alla Gestione separata e non pensionati, passa dal 28% al 30%** (cui va aggiunto il **contributo dello 0,72% a titolo assistenziale**); *iii) ai professionisti "senza Cassa", iscritti esclusivamente alla Gestione separata e non pensionati, passa dal 27% al 30% (cui va aggiunto, anche in tal caso, il contributo dello 0,72% a titolo assistenziale). Con riguardo alla **decorrenza dell'obbligo contributivo** in argomento è bene rammentare che, in virtù del principio di "cassa allargata" ex art. 51, comma 1 del TUIR, **l'aumento non riguarderà – continuando ad applicarsi le "vecchie" aliquote del 22% o del 28,72% – i compensi dei lavoratori a progetto e dei collaboratori coordinati e continuativi referiti a prestazioni effettuate entro il 31 dicembre 2014, se corrisposti fino al 12 gennaio 2015 compreso**. Per tutti gli **altri iscritti**, i cui redditi non siano assimilati al lavoro dipendente, **le nuove misure scatteranno, per contro, con riferimento ai compensi percepiti sin dal 1° gennaio del 2015, anche se relativi ad anni precedenti**.*

#### **Premessa**

**Le aliquote contributive previdenziali** applicabili agli iscritti alla Gestione separata INPS ex L. 8.8.95 n. 335 **sono soggette**, a **decorrere dal 01.01.2015**, **ad un ulteriore e considerevole incremento**: sono interessati dall'incremento delle aliquote contributive **tutti gli iscritti alla suddetta Gestione**, sia quelli **assicurati anche presso altre forme previdenziali** obbligatorie o **titolari di pensione** che quelli iscritti **alla sola Gestione separata e non pensionati** (ivi compresi, nell'ambito di tale categoria, i c.d. professionisti "senza Cassa").

### **Chi è obbligato ad iscriversi alla gestione separata**

Sono tenuti **all'iscrizione alla Gestione separata INPS ex L. 335/95**, in particolare, **le seguenti tipologie di lavoratori**.

<b>SOGGETTI OBBLIGATI ALL'ISCRIZIONE ALLA GESTIONE SEPARATA</b>	
<b>Collaboratori coordinati e continuativi</b>	Ricorre l'obbligo di iscrizione nel caso di rapporti di <b>collaborazione a progetto</b> . Ricorre l'obbligo di iscrizione nel caso di <b>collaborazione occasionale (rapporti di collaborazione con compenso non superiore a € 5.000 e durata complessiva non eccedente 30 giorni</b> , per anno e committente).
<b>Venditori porta a porta e lavoratori autonomi occasionali</b>	<b>L'obbligo contributivo sussiste soltanto a decorrere dal momento in cui i compensi percepiti nell'anno (1.1 – 31.12)</b> , in relazione ad un unico rapporto o ad una pluralità di rapporti, <b>superano il limite di € 5.000</b> (€ 6.410,26 per i venditori porta a porta).
<b>Associati in partecipazione con apporto di solo lavoro</b>	<b>Non sono tenuti all'iscrizione alla gestione separata i seguenti soggetti:</b> → che <b>apportano esclusivamente capitale</b> (beni o denaro); → che <b>apportano capitale e lavoro</b> il cui reddito è qualificabile come reddito di capitale; → che <b>apportano esclusivamente lavoro, iscritti ad un Albo professionale;</b> → <b>imprenditori</b> , per i quali il compenso concorre alla formazione del reddito d'impresa.

Ai fini della contribuzione dovuta, **detti soggetti vengono distinti in due macro categorie**:

- **soggetti iscritti anche ad altre forme previdenziali** obbligatorie o pensionati;
- **soggetti iscritti alla Gestione separata** che non risultino iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, né pensionati

## OSSERVA

Per i **soggetti provvisti di una Cassa previdenziale di appartenenza, il DL n. 98/2011, ha individuato**, inoltre, **gli obblighi contributivi alla Gestione separata INPS**. In particolare:

- i **soggetti già pensionati**, se continuano a svolgere l'attività professionale il cui esercizio è subordinato all'iscrizione ad un Albo, sono tenuti al versamento del contributo soggettivo minimo alla Cassa di appartenenza. Detti soggetti sono esclusi dall'obbligo contributivo alla Gestione separata INPS;
- sono obbligati alla **contribuzione alla Gestione separata INPS i soggetti che svolgono un'attività di lavoro autonomo il cui esercizio non è subordinato all'iscrizione ad un Albo professionale** ed i soggetti che, pur svolgendo un'attività il cui esercizio è subordinato all'iscrizione ad un Albo professionale, non sono iscritti e non versano il contributo soggettivo alla propria Cassa (per disposizione statutaria o per scelta).

## Aliquote contributive applicabili per il 2015

Le **aliquote contributive applicabili per il 2015** agli iscritti alla Gestione separata INPS **risultano stabilite nelle misure riepilogate nella seguente tabella.**

TABELLA RIEPILOGATIVA – ALIQUOTE GESTIONE SEPARATA				
Soggetti iscritto		Aliquota 2013	Aliquota 2014	Aliquota 2015
Pensionato o soggetto iscritto ad altra gestione obbligatoria		20%	22%	<b>23,5%</b>
Non iscritto ad altra gestione obbligatoria e non pensionato	Titolare di partita IVA	27,72%	27,72%	<b>30,00 (+0,72%)</b>
	Non titolare di partita IVA	27,72%	28,72%	<b>30,00% (+0,72%)</b>

Con riferimento alla **categoria dei soggetti iscritti solo alla Gestione separata e non pensionati**, resta fermo, **l'obbligo di versare un contributo aggiuntivo a titolo assistenziale.**

## OSSERVA

Il **contributo in parola**, come evidenziato nella tabella, **pari allo 0,72 %**, è sostanzialmente finalizzato **al finanziamento delle prestazioni economiche temporanee erogate dall'INPS**, ove ne ricorrano i presupposti (indennità di maternità/paternità, trattamento economico per congedo parentale, indennità giornaliera di malattia, indennità di malattia per degenza ospedaliera, assegno

per il nucleo familiare).

Per i soggetti **iscritti anche ad un'altra Gestione previdenziale obbligatoria o titolari di pensione**, non **è dovuto, invece, alcun contributo aggiuntivo a titolo assistenziale**.

<b>GESTIONE SEPARATA: Aliquote contributive e assistenziali</b>				
<b>Soggetti iscritto</b>		<b>Aliquota 2013</b>	<b>Aliquota 2014</b>	<b>Aliquota 2015</b>
<b>Pensionato o soggetto iscritto ad altra gestione obbligatoria</b>		0%	0%	0%
<b>Non iscritto ad altra gestione obbligatoria e non pensionato</b>	<b>Titolare di partita IVA</b>	0,72%	0,72%	0,72 %
	<b>Non titolare di partita IVA</b>	0,72 %	0,72%	0,72%

#### **Ripartizione dell'onere contributivo**

**Nulla cambia, invece, per quanto concerne la ripartizione dell'onere contributivo tra collaboratore e committente.** Infatti, **le aliquote applicabili per il 2015 seguono le vigenti regole di ripartizione dell'onere contributivo**, come di seguito riepilogate.

<b>Tipologia di lavoratore</b>	<b>Ripartizione onere contributivo</b>
<b>Lavoratori a progetto</b> , collaboratori coordinati e continuativi, <b>lavoratori autonomi occasionali e venditori a domicilio</b>	Nei confronti di detti soggetti, i <b>contributi dovuti sono ripartiti:</b> → per <b>1/3</b> , a carico del lavoratore; → per i <b>restanti 2/3</b> , a carico del <b>committente</b> .
<b>Associati in partecipazione</b> (con apporto di solo lavoro)	Nei confronti degli <b>associati in partecipazione che apportano solo lavoro</b> , l'onere contributivo è ripartito: → per il <b>45%</b> , a carico dell' <b>associato</b> ; → per il <b>restante 55%</b> , a carico dell' <b>associante</b> .

Pertanto, **per il 2015 la situazione diventa quella illustrata nella seguente tabella**

Tipologia di contribuente		Contribuzione totale	Quota a carico del lavoratore o associato	Quota a carico del committente o associante
<b>Lavoratori a progetto</b> , collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori autonomi occasionali e venditori a domicilio	<b>Pensionato</b> o soggetto <b>iscritto</b> ad altra gestione obbligatoria	<b>23,50%</b>	<b>7,83%</b>	<b>15,67%</b>
	<b>Non iscritto</b> ad altra gestione obbligatoria e <b>non pensionato</b>	<b>30,72%</b>	<b>10,24%</b>	<b>20,48%</b>
<b>Associati in partecipazione</b> (con apporto di solo lavoro)	<b>Pensionato</b> o soggetto <b>iscritto</b> ad altra gestione obbligatoria	<b>23,50%</b>	<b>10,575%</b>	<b>19,925%</b>
	<b>Non iscritto</b> ad altra gestione obbligatoria e <b>non pensionato</b>	<b>30,72%</b>	<b>13,824%</b>	<b>16,896%</b>

#### OSSERVA

Per i liberi professionisti "senza Cassa", è confermata la **facoltà di rivalsa nei confronti del committente e nella misura del 4% dei compensi lordi.**

#### Decorrenza

Come anticipato in premessa, **l'aumento contributivo sopra descritto decorre dall'1.1.2015.**

Tipologia di lavoratore	Decorrenza
<b>Lavoratori a progetto e ai collaboratori coordinati e continuativi</b>	In virtù del c.d. principio di "cassa allargata", le "vecchie" aliquote contributive del <b>22%</b> e del <b>28,72%</b> rimangono applicabili in relazione ai compensi riferiti a prestazioni effettuate entro il 31.12.2014 e <b>corrisposti fino al 12.1.2015 compreso.</b>
<b>Compensi corrisposti agli altri iscritti alla gestione separata</b> (associati in partecipazione che apportano solo lavoro, venditori)	Nei confronti di tali soggetti, non opera il suddetto principio di "cassa allargata" sicché le nuove aliquote del <b>23,50%</b> e del <b>30,72%</b> si applicano già con riferimento ai compensi <b>corrisposti dall'1.1.2015:</b> → anche <b>se relativi ad anni precedenti;</b>

a domicilio, lavoratori autonomi occasionali, professionisti senza Cassa di previdenza di categoria)

→ **ferma restando**, per i lavoratori autonomi occasionali e i venditori a domicilio, **la franchigia di 5.000,00 euro di reddito annui non assoggettabili a contribuzione.**

Cordiali saluti.

Marco Perciballi